

SENTENZA

Tribunale Sez. spec. Impresa - Roma, 29/06/2025,

Intestazione

Tribunale ordinario di Roma

Sezione XVI civile

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale ordinario di Roma, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;

Dott. Maurizio Manzi Giudice;

Dott. Stefano Iannaccone Giudice rel.;

VISTO il reclamo proposto da S.M. avverso l'ordinanza del 17/01/2025, con la quale è stato autorizzato il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti di cui il reclamante risulti titolare fino alla concorrenza dell'importo di € 3.096.426,77;

LETTI gli scritti difensivi depositati dalla parte reclamata;

LETTE le memorie depositate dalle parti nel termine concesso loro all'udienza del 07/05/2025;

a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente ORDINANZA

La vicenda cautelare oggetto del presente subprocedimento si inserisce nell'ambito di una controversia introdotta dal Fallimento n. 625/2022 Sviluppo Wok Italia s.r.l. nei confronti dell'ex amministratore e dell'ex sindaco della società fallita al fine di ottenere la condanna di questi ultimi al risarcimento del danno asseritamente cagionato alla predetta società in violazione dei doveri su di loro gravanti.

In particolare, circoscrivendo il campo di indagine al solo addebito ritenuto fondato dal giudice di prime cure in relazione alla posizione dell'unico reclamante, S.M., osserva il Collegio che questi è stato ritenuto dall'odierna reclamata responsabile, in solido con l'ex amministratore della società fallita, del danno da illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, da liquidarsi facendo riferimento al decremento del patrimonio netto dalla data di

emersione della causa di scioglimento (esercizio 2019) fino alla data di apertura del fallimento (09/12/2022), detratti i prevedibili costi di liquidazione.

In relazione a tale specifico addebito, il giudice di prime cure ha affermato, con riferimento alla posizione del S.M., la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* accogliendo il ricorso entro la misura di € 3.096.426,77.

Avverso detta ordinanza il S.M. ha proposto reclamo, chiedendone la revoca, in quanto:

contrariamente a quanto sostenuto con l'ordinanza reclamata, l'ex sindaco avrebbe diligentemente e puntualmente svolto l'attività di controllo sulla gestione per tutta la durata del proprio incarico, evidenziando periodicamente tutte le criticità in concreto evincibili dalla documentazione messaggi a disposizione e sollecitando, a volte anche reiteratamente, l'adozione dei rimedi ritenuti idonei a garantirne il superamento;

alcune delle irregolarità contabili, specie quelle inerenti all'illegittimo utilizzo di crediti di imposta, nemmeno erano qualificabili come tali e, in ogni caso, esulavano dal perimetro del controllo rimesso al sindaco, presupponendo il giudizio della relativa ammissibilità il ricorso a competenze tecniche che esulano dalla formazione del dottore commercialista;

in ogni caso, non vi sarebbe stato alcun ritardo nella rilevazione del verificarsi di cause di scioglimento della società il cui accertamento, peraltro fortemente ostacolato da una condotta non collaborativa dell'organo amministrativo, quand'anche fosse stato effettuato nel corso dell'esercizio 2020, non avrebbe comunque portato all'immediata apertura della fase liquidatoria, attesa la temporanea disapplicazione degli obblighi di riduzione del capitale sociale e di ripianamento delle perdite ad opera dell'art. 6 D.L. 23/2020;

inoltre, anche a voler ipotizzare la proposizione di un ricorso ex art. 2409 c.c., lo stesso, anche in ragione dei tempi tecnici richiesti ai fini dell'adozione di provvedimenti risolutivi della problematica asseritamente in essere, non avrebbe prevenuto la produzione del danno in questa sede fatto valere;

infine, nemmeno sarebbe condivisibile la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure, nella misura in cui lo stesso contemplerebbe anche la perdita di patrimonio netto verificatasi nel lasso di tempo intercorso tra le dimissioni del reclamante e la data di apertura del fallimento.

Si è costituita la Curatela chiedendo il rigetto del reclamo, sostanzialmente reiterando le argomentazioni già poste a fondamento del ricorso, in buona parte condivise dal giudice di prime cure.

All'udienza di discussione del reclamo la difesa del S.M. ha rilevato, in aggiunta a quanto già dedotto con l'impugnazione, che alla luce della recente riforma dell'art. 2407 c.c.,

introdotta dalla l. 35/2025, la responsabilità risarcitoria del sindaco andrebbe circoscritta entro i limiti quantitativi introdotti dalla predetta novella, con evidenti ricadute anche in relazione al giudizio sulla sussistenza del periculum in mora, attesa l'operatività di una copertura assicurativa per un massimale di gran lunga superiore al predetto limite.

Entro il termine concesso dal Collegio, le parti hanno le rispettive note a mezzo delle quali hanno preso posizione in ordine all'operatività, nel caso di specie, della novella introdotta dalla l. 35/2025.

Il reclamo va rigettato per le ragioni di seguito esposte.

1. Sull'accertamento della condotta negligente del reclamante

In via preliminare giova precisare che l'apprezzamento rimesso al Collegio in questa fase del giudizio ha ad oggetto il mero sindacato in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris, da ritenersi dunque limitato all'espressione di un giudizio prognostico di verosimile fondatezza della domanda proposta dall'odierna reclamata. Trattasi, peraltro, di un principio intimamente connesso alle ragioni di celerità ed urgenza connaturate al procedimento cautelare, oltre che imposto dalla sommarietà della cognizione demandata in questa fase del giudizio al Tribunale.

Ciò detto, ritiene il Collegio che dalle stesse deduzioni di parte reclamante debba ricavarsi un giudizio di sostanziale non conformità della condotta da questi tenuta rispetto agli standard di diligenza imposti dalla normativa di riferimento.

In particolare, lo stesso reclamante – seppur al dichiarato fine di provare l'effettivo svolgimento di una solerte attività di vigilanza – ha dato atto di aver mosso i seguenti rilievi:

- in data 03/02/2020 avrebbe chiesto la consegna di documentazione utile alla ricostruzione della situazione amministrativa e patrimoniale della società;
- in data 08/05/2020 avrebbe rilevato la presenza di debiti verso le banche per € 1.689.475,00 ed avrebbe invitato la società a ridurre detta esposizione debitoria;
- crediti scaduti e non pagati, dei quali sollecitava la riscossione;
- debiti complessivi tali da necessitare l'adozione di iniziative finalizzate al loro contenimento e la contestuale ricapitalizzazione della società;
- in data 29/07/2020 avrebbe reiterato le criticità sollevate nel mese di maggio, alle quali si sarebbe aggiunta l'anomala contabilizzazione di un saldo di cassa per € 54.597,00; nella stessa data avrebbe richiesto invano all'amministratore l'invio di documentazione inerente ad eventuali contenziosi in essere, nonché quella relativa ad eventuali atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate;

- in data 23/10/2020 avrebbe nuovamente evidenziato le problematiche rappresentate nell'ultima nota, peraltro aggravatesi nelle more, reiterando l'invito all'organo amministrativo ad attivarsi per il superamento delle stesse;

- analoghe censure sarebbero state mosse con la nota del 20/01/2021, a mezzo della quale il sindaco avrebbe fatto anche rilevare l'inadeguatezza della misura dell'aumento del capitale sociale nelle more deliberato, in quanto di per sé idoneo a superare le criticità fino a quel momento emerse.

Il quadro rimaneva invariato in occasione delle ulteriori note inviate nelle date 16/07/2021, 13/10/2021, 09/12/2021, 07/01/2022, 07-11/03/2022 e 27/03/2022, alcune delle quali finalizzate a sollecitare l'invio di documentazione già reiteratamente richiesta all'organo amministrativo, altre finalizzate a sollecitare la risoluzione delle medesime problematiche evidenziate sin dalla nota del 08/05/2020 (crediti scaduti non riscossi, esposizione eccessiva verso gli istituti di credito, contabilizzazione di un saldo cassa non realistico, lievitato al 30/09/2021 fino all'importo di € 101.261,40).

Orbene, rimessa all'esito dell'istruttoria una più puntuale valutazione circa la completezza delle censure mosse dal reclamante, osserva il Collegio che il dovere di vigilanza gravante sul sindaco non può dirsi assolto mediante il mero invio all'organo amministrativo di prescrizioni e di richieste di documentazione, specie se, tanto le prime quanto le seconde, vengono puntualmente disattese per un ampio lasso di tempo, come avvenuto nel caso di specie.

A fronte di una tanto grave e perdurante violazione delle prescrizioni impartite dall'organo di controllo, era dovere del sindaco attivare tutti i rimedi previsti dall'ordinamento al fine di porre tempestivamente un rimedio alle gravi irregolarità gestorie, primo fra tutti quello previsto dall'art. 2409 c.c., trattandosi di condotte foriere di un pregiudizio quantomeno potenziale per la società.

Ciò chiarito in ordine alla censurabilità della condotta tenuta dal reclamante, osserva il Collegio che, sulla scorta di quanto desumibile dalla consulenza di parte prodotta dalla reclamata, previa riclassificazione delle voci di bilancio, già nel 2018 la società si sarebbe trovata in una situazione di insolvenza effettiva, tale da imporre quantomeno la messa in liquidazione della stessa.

Peraltro, ferma la necessità di meglio approfondire la fondatezza delle rispettive allegazioni, sul piano tecnico contabile, nell'ambito dell'espletanda fase istruttoria del giudizio di merito, allo stato non possono dirsi sufficientemente riscontrate le giustificazioni addotte dal S.M. a sostegno dell'oggettiva impossibilità di verificare la non correttezza della situazione patrimoniale della società portata dai bilanci periodici. Tale assunto è

sconfessato, in primo luogo, dal fatto che lo stesso S.M. era professionista associato dello studio commerciale che teneva la contabilità della fallita.

Inoltre, appare allo stato sorretta da *fumus boni iuris* quantomeno la conoscibilità da parte del S.M. dell'esistenza dei seguenti debiti o dell'insussistenza dei seguenti crediti:

- debiti vs Censi S.M. e Partners per compensi maturati, trattandosi di debiti maturati verso lo stesso studio professionale partecipato dal reclamante, i quali, contrariamente a quanto dedotto da quest'ultimo, non risultavano essere stati mai espressamente contestati nell'anno o nel quantum prima del 2021;

- debiti vs Grandi Stazioni Retail s.p.a. pacificamente sorti nell'anno 2019, la cui mancata rilevazione era dipesa dalla tolleranza avuta dal S.M. rispetto alla richiesta di ostensione della documentazione a riprova dell'estinzione di detta posta passiva; documentazione che, peraltro, esibita dall'amministratore soltanto nel 2020, si era dimostrata inidonea a confutare le pretese vantate dalla creditrice;

- credito di imposta, alla cui certificazione il S.M. aveva partecipato, sia come professionista esterno (anno 2018) sia come sindaco (anno 2019), asseritamente sorto in ragione di costi per ricerca e sviluppo sostenuti per attività che la stessa Agenzia delle Entrate, a seguito di verifiche, ha ritenuto "non agevolabili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 145 del 2003";

- debiti verso fornitori, iscritti in contabilità per soli € 935.822,86 e tuttavia ammessi al passivo per il ben più consistente importo di € 1.473.204,70;

- maggiori debiti verso le banche per interessi legali, maturati e mai contabilizzati;

- maggiori debiti verso dipendenti per € 27.039,18, rilevati soltanto in sede di verifica dello stato passivo;

- debiti tributari che, stando agli estratti di ruolo prodotti dall'Agenzia delle Entrate, ammontavano, già nell'anno 2019, ad € 804.744 (poi saliti ad € 1.077.832,00 alla data del fallimento), mentre nell'anno 2019 venivano contabilizzati in soli € 166.696.

A ciò si aggiunga che per tutta la durata dell'incarico del S.M. la cassa contati era stata costantemente contabilizzata a valori del tutto inverosimili, come pure reiteratamente rilevato dallo stesso professionista, rimasto inerte a fronte del sostanziale disinteresse mostrato dall'organo amministrativo.

2. Sulla quantificazione del danno

Alla luce delle considerazioni che precedono, ribadita la necessità di rimettere all'espletanda fase istruttoria l'esatta quantificazione del danno conseguenza, previa

scrupolosa verifica della correttezza dei calcoli operati dal consulente della parte reclamata, ritiene il Tribunale che ricorra il presupposto del *fumus boni iuris* in relazione alla domanda tesa ad accertare la corresponsabilità del S.M. nell'omesso rilevamento della causa di scioglimento della società, risalente quantomeno all'anno 2019.

Avendo il S.M. assunto la carica di sindaco soltanto a far data dal novembre del 2019, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di contenere il danno conseguenza ad esso ascrivibile in misura pari al peggioramento del patrimonio netto verificatosi a partire dall'esercizio 2020.

Pertanto, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, il danno conseguenza va determinato allo stato attuale nella misura di € 3.096.426,77 (quale risultato della differenza tra il patrimonio netto rettificato al 31/12/2019 e quello rilevato alla data di fallimento, detratti i costi di liquidazione).

Inoltre, sempre per quanto attiene alla quantificazione del danno, non può essere condiviso l'assunto di parte reclamante, secondo il quale questi dovrebbe al più rispondere della perdita di patrimonio netto verificatasi fino alla data delle proprie dimissioni e non anche di quella ulteriore prodotta fino all'apertura del fallimento.

Tale ragionamento non può essere condiviso in quanto, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla protrazione dell'incarico – seppure in regime di *prorogatio* – fino alla sostituzione del sindaco dimissionario (invero mai avvenuta nel caso di specie), osserva il Collegio che anche l'ulteriore aggravamento del dissesto, verificatosi in epoca successiva alle dimissioni del S.M., sarebbe stato evitato ove questi avesse fatto emergere la causa di scioglimento tenendo la condotta attiva alternativa dovuta nel corso del proprio mandato. Pertanto, sul piano strettamente eziologico deve essere ascritto alla condotta omissiva del reclamante l'intero danno prodottosi dal 31/12/2019 alla data di apertura del fallimento.

3. Sulla controversa efficacia retroattiva della riforma dell'art. 2407 c.c. introdotta dalla l. 35/2025

S.M., va infine esaminata l'eccezione, da questi sollevata all'udienza del 07/05/2025, secondo la quale la stessa, alla luce della riforma dell'art. 2407 c.c. operata dalla l. 35/2025, andrebbe contenuta entro il limite di quindici volte il compenso annuo riconosciutogli per l'attività di sindaco.

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della l. 35/2025, il comma secondo dell'art. 2407 c.c. è stato così riformulato: "Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti

di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso".

Orbene, atteso che le condotte in questa sede contestate al S.M. si sono esaurite tutte in epoca antecedente all'entrata in vigore della predetta legge, occorre appurare, in assenza di una previsione di diritto intertemporale, se la limitazione di responsabilità da ultimo introdotta operi retroattivamente o meno.

Allo stato attuale, anche in ragione dell'esiguo lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore della novella, si registra un unico precedente di merito, reso dal Tribunale di Bari con l'ordinanza del 24/04/2025, a mezzo della quale è stato ritenuto che "il nuovo testo del comma 2 dell'art. 2407 c.c. si applichi anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge medesima, trattandosi di previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al Giudice il criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori".

A conforto di tale assunto il Tribunale di Bari ha evidenziato che "la Suprema Corte (ordinanze nn. 5252/2024 e 8069/2024) con riguardo al criterio equitativo del risarcimento del danno di cui all'art. 2486 c.c. ha affermato che in tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore [...] il meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'art. 2486, comma 3, c.c, come modificato dall'art. 378 comma 2, del D.Lgs. n. 14 del 2019 [...] è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società".

Ad opinione del Collegio tale orientamento non può essere condiviso, in quanto argomentato sulla scorta di un parallelismo tra due interventi normativi (la riforma dell'art. 2486 co.3 c.c. e quella dell'art. 2407 co.2 c.c.) non perfettamente sovrapponibili.

Come noto, stando all'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, "il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della

disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore" (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013).

Prendendo le mosse da tale consolidato orientamento, la stessa Suprema Corte di Cassazione, in passato chiamata a pronunciarsi sul tema della retroattività della c.d. legge Gelli-Bianchi, dopo aver ribadito la massima pocanzi richiamata, ha rilevato che "analogia efficacia paradigmatica sembra rivestire la pronuncia della Corte EDU del 6 ottobre 2005, resa con riguardo ad una questione assimilabile a quella della retroattività della legge n. 24/2017. Nel caso di specie, dopo l'approvazione della Loi Kouchner in tema di irrisarcibilità del danno subito iure proprio dal nato malformato, avente dichiarato effetto retroattivo, i cittadini francesi che al momento dell'entrata in vigore della legge avevano una causa pendente, avevano adito la Corte Europea dei diritti dell'uomo lamentando che la limitazione ai risarcimenti imposta da tale novella legislativa violasse l'art. 1 del Protocollo n. 1 della C.e.d.u. Per la Corte europea, la nuova legge, che aveva escluso e limitato la risarcibilità di alcune voci di danno, aveva privato i genitori di un asse patrimoniale su cui essi avevano legittimamente fatto affidamento, sulla base dei precedenti orientamenti giurisprudenziali, e pertanto è stata ritenuta lesiva dell'art. 1 suddetto" (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 28994 del 11/11/2019).

Ciò posto, ritiene il Collegio che la legge di riforma del comma secondo dell'art. 2407 co.2 c.c., a differenza di quanto avvenuto con la modifica dell'art. 2486 co.3 c.c., abbia natura prettamente sostanziale, introducendo la stessa, a ben vedere, non un diverso criterio di liquidazione del danno, equitativo ed alternativo rispetto a quello puntuale, quanto piuttosto una vera e propria limitazione, sul piano quantitativo, del diritto stesso vantato dalla società nei confronti del sindaco che sia colposamente venuto meno ai doveri dei quali era gravato.

Si è dunque in presenza, come pure opportunamente rilevato dalla reclamata con la memoria autorizzata del 13/05/2025, non di un diverso criterio di quantificazione dell'intero danno conseguenza, quanto piuttosto di un limite alla risarcibilità del danno stesso, destinato ad operare in un momento logicamente successivo a quello della sua liquidazione e soltanto nei casi in cui – limitatamente alla posizione dei sindaci e con esclusione del danno causato dolosamente – lo stesso ecceda detto limite.

Così ricostruito il contenuto precettivo della disposizione in esame, ritiene il Collegio che alla stessa debba essere necessariamente attribuita natura sostanziale, in quanto destinata ad incidere direttamente sul diritto al risarcimento del danno riconosciuto alla società (e non sul mero criterio di liquidazione dello stesso), limitandolo sul piano quantitativo.

D'altronde, in questo senso depone la stessa giurisprudenza – ormai consolidata – formatasi in tema di non retroattività, inizialmente controversa, degli artt. 7 co.3 e 9 co.5 della l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), a mezzo dei quali, rispettivamente, era stata qualificata come extracontrattuale la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria che non avesse assunto un'obbligazione contrattuale con il paziente (art. 7 co.3) ed era stato al contempo stabilito che l'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non potesse superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo (art. 9 co.5).

In particolare, in tal senso si è espressa a più riprese la Suprema Corte di Cassazione, dapprima con un obiter dictum contenuto nella sentenza n. 28987/2019 e, successivamente, *expressis verbis* con la sentenza n. 28994/2019.

Con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte di Cassazione, affrontando in maniera più approfondita la problematica, dopo aver dato conto dell'emersione di due orientamenti di merito contrapposti, ha rilevato che "sussistono plurime ragioni per escludere che la qualificazione legislativa delle condotte determinanti la responsabilità sanitaria, operata, in astratta ipotesi, dalla legge 189/2012, e in concreto dalla legge n. 24/2017, abbia effetti retroattivi. Ai sensi dell'art. 11 preleggi, la legge non ha effetto che per l'avvenire, per cui la sua retroattività deve essere esplicitamente prevista dalla nuova legge, ovvero deve trovare indici sicuri che ne consentano di postularla con certezza. Nella specie, non vi è alcuna declaratoria di retroattività in nessuna dei due testi legislativi in parola. Si configura, viceversa, come indice inequivocabilmente contrario alla retroattività la circostanza che un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura "contrattuale" della responsabilità del sanitario - con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere di prova e sulla prescrizione - applicate in base al "diritto vivente": ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017".

Ancor più significativa, rispetto al tema della contestata retroattività del novellato art. 2407 co.2 c.c., è la giurisprudenza che ha affermato la non retroattività dell'art. 9 co.5 della stessa l. 24/2017, a norma del quale era previsto (nella sua formulazione originaria) che "in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica [...] l'azione di responsabilità

amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. [...] L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo".

Trattasi di limitazione della responsabilità che, sulla scorta di un meccanismo quantomeno analogo a quello di cui al novellato comma secondo dell'art. 2407 c.c., prescindendo dall'effettivo ammontare del diritto di risarcimento riconosciuto al danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, circoscrive la responsabilità contabile dell'esercente la professione sanitaria entro un tetto massimo parametrato alla sua retribuzione.

Ebbene, giova in questa sede rilevare che, sulla scorta di considerazioni sostanzialmente identiche a quelle operate dalla Suprema Corte di Cassazione con riferimento all'art. 7 co.3 della l. 24/2017, la Corte dei Conti ha a più riprese affermato il principio della non retroattività di detta disposizione normativa, proprio in ragione della sua natura sostanziale e non meramente processuale (cfr. Corte dei Conti Sez. Giur. Lombardia 5 dicembre 2017 n. 196; Corte dei Conti Sez. Giur. Calabria 13/09/2022 n. 194).

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve affermarsi la non operatività del novellato art. 2407 co.2 c.c. al caso di specie, attesa l'efficacia non retroattiva della l. 35/2025.

4. Sulle eccezioni volte a far valere la moratoria prevista dal D.L. 23/2020 e l'insussistenza del nesso di causalità

Sempre per quanto attiene all'apprezzamento del *fumus boni iuris*, va infine rigettato il motivo di reclamo teso ad evidenziare che, anche ove il reclamante avesse tempestivamente rilevato la perdita del capitale sociale, la società non sarebbe stata in ogni caso sciolta prima della dichiarazione di fallimento, attesa l'operatività della moratoria prevista dall'art. 6 D.L. 23/2020, a norma del quale era previsto che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 [n.d.r. termine poi prorogato fino al 31/12/2022] per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile".

Il motivo di reclamo va rigettato in quanto fondato sull'erronea estensione dell'operatività della moratoria anche a perdite di capitale sociale imputabili agli esercizi ante 2020, che il reclamante avrebbe potuto rilevare non prima del 2020, avendo assunto la carica di sindaco alla fine dell'anno 2019.

L'assunto non è condivisibile, in quanto contraddetto dalla lettera del predetto art. 6, il quale circoscriveva la moratoria alle sole "fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro" il 31/12/2020, con conseguente esclusione di quelle perdite che, quand'anche tardivamente rilevate, afferivano ad esercizi antecedenti.

Detta interpretazione è stata peraltro avvalorata dalla circolare resa dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 29/01/2021 la quale, prendendo anche in considerazione la nuova formulazione del predetto art. 6 nelle more dettata dall'art. 1 co.266 della l. 178/2020, ha precisato che "il riferimento, in primo luogo, alle "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020", anziché alle "fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [del 31 dicembre 2020]" sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020). Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.)".

Altrettanto generico e, in ogni caso, infondato è il motivo di reclamo volto ad evidenziare che, quand'anche il reclamante si fosse tempestivamente attivato con la proposizione di un ricorso ex art. 2409 c.c., lo stesso non avrebbe in ogni caso mutato il corso degli eventi, atteso che la tutela scaturente dall'eventuale accoglimento del ricorso sarebbe stata conseguita comunque a ridosso della data in cui era stato dichiarato, nel caso di specie, il fallimento.

L'assunto appare univocamente sconfessato dal fatto che l'inerzia del resistente si era protratta per un lasso di tempo oggettivamente apprezzabile, atteso che lo stesso S.M. ha dato atto di aver invano reiterato censure e solleciti all'organo amministrativo per oltre due anni, limitandosi, in tale lasso di tempo, a prendere atto dell'inerzia e del disinteresse dell'organo amministrativo o comunque dell'inadeguatezza delle iniziative adottate.

5. Sul periculum in mora

Quanto al requisito del periculum in mora, giova premettere che, in tema di sequestro conservativo, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi – rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali – quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del

suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere potendo il giudice fare alternativamente riferimento all'uno o all'altro dei menzionati presupposti (cfr., Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 1998, n. 2139; ma si vedano, altresì, Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1998, n. 6042; Cassazione civile, sez. III, 17 luglio 1996, n. 6460, nonché Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2081 secondo la quale "la motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio").

Nel caso di specie, per quanto attiene al profilo oggettivo, la Curatela reclamata ha allegato e documentato che il massimale previsto dalla polizza fatta valere dal reclamante (la cui operatività nel caso di specie non è nemmeno pacifica) è pari ad € 2.500.000,00, somma apprezzabilmente inferiore al danno attualmente provato in termini di fumus boni iuris.

A ciò si aggiunga che in sede esecutiva la Curatela ha dato atto di aver rinvenuto sui conti correnti intestati al S.M. somme complessivamente inferiori duemila euro.

Al contempo, nulla è dato sapere in ordine all'effettivo valore di mercato degli immobili attualmente intestati al S.M. e riportati nella visura prodotta dalla reclamata come all. 33.

Per le ragioni che precedono si impone il rigetto del reclamo proposto da S.M..

Trattandosi di un procedimento cautelare meramente conservativo, la regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla definizione nel merito della controversia.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, atteso il rigetto del reclamo, si impone l'accertamento dei presupposti per l'obbligo di versamento da parte del reclamante ed in favore dell'Erario dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.

P.Q.M.

I. rigetta il reclamo;

II. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante ed in favore dell'Erario dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo;

III. spese al merito.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 17/06/2025.